

TEOLOGIA E DIRITTO
NELLA DEFINIZIONE EPISTEMOLOGICA
DELLA CANONISTICA

1. Introduzione. — 2. Disciplina teologica o scienza giuridica? Le origini delle divergenze. — 3. Gli argomenti della « tendenza teologica ». — 4. Il ruolo della giuridicità nell'ottica della « tendenza teologica ». — 5. Gli argomenti con cui viene negata la teologicità della canonistica. — 6. Valutazione di tali argomenti. — 7. Considerazioni finali.

1. *Introduzione.*

A un decennio dalla promulgazione del Codice di Diritto Canonico, e dopo un logico prevalere di studi orientati a segnalare e spiegare le novità della nuova legislazione, si osserva un aumento dell'interesse per questioni fondamentali della canonistica, fra le quali spiccano la questione epistemologica e quella metodologica. Oltre ad essere contemplate nei manuali ⁽¹⁾ e negli studi d'introduzione al Diritto canonico ⁽²⁾, tali questioni sono state recentemente

(1) Cfr., in modo particolare, W. AYMANS-K. MÖRSORF, *Kanonisches Recht: Lehrbuch aufgrund des Codex iuris canonici*, Band I, Paderborn 1991; F. BOLOGNINI, *Lineamenti di Diritto Canonico*, Torino 1989.

(2) Fra i più recenti ricordiamo: G. GHIRLANDA, *Introduzione al Diritto ecclesiale*, Casale Monferrato 1993; C. LARRAINZAR, *Introducción al estudio del Derecho canónico*, Santa Cruz de Tenerife 1991.

trattate anche da un numero crescente di articoli ⁽³⁾ e monografie ⁽⁴⁾.

Nel dibattito epistemologico la questione centrale è quella di sapere se e per quali ragioni la canonistica dev'essere situata fra le discipline teologiche, o se invece sia più appropriato concepirla quale scienza giuridica. La risposta a tale domanda ha, ovviamente, importanti ripercussioni metodologiche.

La diversità che caratterizza le risposte offerte dalle varie correnti della canonistica non si riferisce al fatto, ormai da tutti assimilato, che il Diritto canonico debba essere studiato tenendo conto sia del suo aspetto teologico che di quello giuridico ⁽⁵⁾, ma alla diversa rilevanza che viene loro riconosciuta, al diverso modo in cui i due aspetti vengono messi in relazione e in cui uno è determinante per l'altro.

A seconda della priorità che viene attribuita o all'uno o all'altro aspetto, la questione epistemologica sarà focalizzata e risolta diversamente. Il Diritto canonico può infatti essere inteso come una realtà essenzialmente *ecclesiale* e specificata giuridicamente, oppure come una realtà essenzialmente *giuridica* e specificata ecclesialmente. Nel primo caso il suo studio verrà considerato come scienza teologica, nel secondo come scienza giuridica.

A questo punto è logico domandarsi se la differenza fra questi due modi di concepire la canonistica sia solo un gioco di parole e

⁽³⁾ Per esempio: R. SOBANSKI, *Das Recht im Kirchenrecht*, in « Archiv für katholisches Kirchenrecht » 161 (1992) pp. 103-114; C.J. ERRAZURIZ, *Una recente introduzione al Diritto canonico*, in « Ius Ecclesiae » 4 (1992) pp. 671-682; AA.VV., *Scienza giuridica e diritto canonico*, Torino 1991; L. MÜLLER, *Der Rechtscharakter der kirchlichen Rechtsordnung*, in « Archiv für katholisches Kirchenrecht » 159 (1990) pp. 3-18; IDEM, « *Theologisierung* » des Kirchenrechts?, in « Archiv für katholisches Kirchenrecht » 160 (1991) pp. 441-448; E.M. MAIER, *Zum Zusammenhang von « Theologisierung » und Positivismus im kirchlichen Recht*, in « Österreichisches Archiv für Kirchenrecht » 38 (1989) pp. 37-51; AA.VV., *Teologia e Diritto Canonico*, Città del Vaticano 1987.

⁽⁴⁾ Cfr., fra le più recenti: L. ÖRSY, *Theology and Canon Law*, Colledgeville 1992; L. GEROSA, *Diritto ecclesiale e pastorale*, Torino 1991; C. REDAELLI, *Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice*, Milano 1991; J. HERVADA, *Pensamientos de un Canonista en la hora presente*, Pamplona 1989; G. MAY-A. EGLER, *Einführung in die kirchenrechtliche Methode*, Regensburg 1986.

⁽⁵⁾ La canonistica, avendo come oggetto di studio la Chiesa, dovrà infatti mantenersi necessariamente in stretta relazione con la teologia; un'intima relazione l'avrà però anche con la scienza del Diritto secolare, con il quale condivide la formalità giuridica.

fra di essi non esista realmente nessuna differenza sostanziale, ma unicamente una diversa accentuazione dovuta alla diversa prospettiva con cui viene affrontato il problema, o se ci sono invece argomenti di peso che fanno pendere la bilancia nell'uno o nell'altro senso. Abbiamo così formulato la questione nodale alla quale cercheremo di rispondere nelle pagine che seguono.

2. *Disciplina teologica o scienza giuridica? Le origini delle divergenze.*

Nella canonistica odierna predominano due grandi tendenze che, sulla base delle divergenti concezioni epistemologiche ⁽⁶⁾, possiamo qualificare come teologica e giuridica. Tra i fattori che le caratterizzano e diversificano, bisogna in primo luogo menzionare quelli di natura soggettiva.

Le diverse mentalità e punti di vista hanno infatti la loro origine dai differenti « *Sitz im Leben* » dei canonisti. Fra costoro, alcuni provengono da studi teologici, mentre altri si sono formati nello studio del Diritto secolare. Oltre alla diversa provenienza, ha senz'altro un influsso importante il contesto in cui essi svolgono la docenza. Quest'ultimo può essere così diverso come lo sono una Facoltà di Teologia in una Università cattolica, un Seminario, o uno Studentato di un Istituto di vita consacrata e una Facoltà di Legge in una Università statale. Tali diversità soggettive spiegano perché alcuni canonisti si occupano prevalentemente di questioni ecclesiologiche e fondamentali, altri di aspetti pastorali di maggior incidenza pratica, mentre altri ancora preferiscono occuparsi di questioni più proprie della tecnica legislativa ⁽⁷⁾.

Se le differenze fra l'una e l'altra tendenza fossero solo queste, più che di tendenze divergenti si dovrebbe parlare di tendenze integranti la canonistica, intesa nella sua globalità. Analizzando però gli argomenti a favore o contrari all'una o all'altra opzione epistemologica, emergono ragioni che possiamo definire oggettive. Si osservano infatti delle diversità nel significato da attribuire a: « disciplina teologica », « metodo teologico » e « metodo giuridico »; neanche rispet-

⁽⁶⁾ Per la prima la canonistica dev'essere considerata una disciplina teologica, mentre per la seconda essa è scienza giuridica.

⁽⁷⁾ Si potrebbe qui segnalare anche la diversità di prospettiva con cui a volte viene intesa la finalità del Diritto canonico; al riguardo cfr. R. SOBANSKI, *Das Recht im Kirchenrecht*, o.c., pp. 107 s.

to alla stessa nozione di « canonistica » c'è unanimità d'opinione. Non si tratta di mere disquisizioni terminologiche, poiché, come avremo occasione di mostrare, esse sottendono importanti questioni concettuali.

Prima di esaminare in che modo una visione ristretta di quanto normalmente si intende oggigiorno per disciplina e metodo teologico, e in che modo una concezione riduttiva della canonistica portino a negare la sua qualifica di « disciplina teologica », analizziamo i recenti contributi a favore di tale qualifica.

3. *Gli argomenti della « tendenza teologica ».*

La principale caratteristica di quella che abbiamo chiamato « tendenza teologica » è la consapevolezza che la canonistica è una disciplina *intrinsecamente* teologica. Non si tratta, cioè, di discutere sulla necessità di svolgere lo studio del Diritto ecclesiale in stretta relazione con la teologia, o sull'importanza che deve assumere il dato teologico nella riflessione canonistica, ma di affermare che quest'ultima è essenzialmente teologica o, in altri termini, che possiede una dimensione intrinsecamente teologica.

K. Mörsdorf fu sicuramente il canonista che maggiormente contribuì a far sì che il Diritto canonico venisse compreso quale elemento essenziale della Chiesa, e a promuovere un rinnovamento della canonistica nella consapevolezza della sua natura teologica. La famosa definizione della canonistica quale « disciplina teologica con metodo giuridico » si trova già nella sua prima rielaborazione del manuale del suo maestro E. Eichmann, pubblicata nel 1949 ⁽⁸⁾. L'impegno per diffondere la convinzione che il Diritto canonico va studiato ed elaborato in consonanza con il suo carattere fondamentalmente teologico (che non porta a perdere di vista la sua specificità giuridica, ma al contrario la rafforza) è stato il filo conduttore della sua ampia produzione scientifica ⁽⁹⁾. Frutto della sua attività docente è la larga schiera di canonisti formati nell'Istituto Canonistico dell'Università di

⁽⁸⁾ E. EICHMANN-K. MÖRSDORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici*, 6^a Ed. 1949, p. 39.

⁽⁹⁾ Per una sintesi e una prima valutazione del suo contributo alla canonistica cfr. il nostro studio: *Questioni fondamentali della canonistica nel pensiero di Klaus Mörsdorf*, Pamplona 1986. Una selezione fra i suoi articoli più significativi è raccolta nel volume: K. MÖRSDORF, *Schriften zum Kanonischen Recht*, editato da W. Aymans, K.-T. Geringer e H. Schmitz, Paderborn, München, Wien 1989.

Monaco, da lui fondato e diretto dal 1947 al 1977. Fra costoro non manca chi ha raccolto quella sua istanza epistemologica. I nomi di W. Aymans, E. Corecco, G. May e A.M. Rouco Varela sono ben noti nel mondo scientifico internazionale.

Prima di occuparci dei loro contributi ci sembra opportuno segnalare che Mörsdorf non fu l'unico a rendersi conto, già prima del Concilio Vaticano II, che la canonistica andava rinnovata cercando nella natura della Chiesa il perché e il come delle sue norme. In questa linea si deve menzionare R. Bidagor⁽¹⁰⁾ e, soprattutto, W. Bertrams⁽¹¹⁾. Anche fra i canonisti laici italiani non sono mancati segni preclari di tale nuova consapevolezza. Al riguardo vanno ricordate le decise affermazioni di V. del Giudice sull'importanza che ha per il canonista il « *sentire cum Ecclesia* »⁽¹²⁾ e, in modo particolare, le riflessioni di P. Fedele sullo spirito del Diritto canonico⁽¹³⁾. Anche P. Lombardía, la cui Scuola fu spesso considerata in modo semplicistico come opposta a quella di Mörsdorf, già nel 1959 osservava: « Alcuni decenni orsono i canonisti scoprirono la fecondità e i vantaggi che rappresenta per il Diritto della Chiesa l'usufruire dei progressi della moderna scienza giuridica. È ora giunta l'ora che ne scoprono i limiti e che si indirizzano verso uno studio delle questioni canonistiche profondamente radicate nella teologia. Solo così potranno far luce

(10) R. BIDAGOR, *De nexu inter theologiam et ius canonicum ad mentem Francisci Suarez*, in « Gregorianum » 28 (1947) pp. 455-473 e *El espíritu del Derecho Canónico*, in « Revista Española de Derecho Canónico » 13 (1958) pp. 1-30.

(11) Fra i suoi numerosi articoli che trattano degli aspetti teologici della canonistica ricordiamo: *Die Eigenatur des Kirchenrechtes*, in « Gregorianum » 27 (1946) pp. 527-566.

(12) Fin dal 1936 V. DEL GIUDICE osservò: « Pure affermando l'autonomia concettuale del diritto canonico, non deve dimenticarsi che questo è, prima di tutto, *scienza sacra*, e si svolge dai principii dommatici conservando stretti vincoli con la morale e col diritto naturale, dai quali è distinto ma non separato. Credere di poter studiare il diritto canonico prescindendo dai concetti teologici, che sono alla base e formano la linfa degl'istituti, è illusione paragonabile a quella di chi si proponga di studiare fisiologia sui cadaveri o botanica sugli erbari. Né basta. "Senso teologico" non vuol dire considerazione di una certa quantità di idee, da collocare accanto agl'istituti giuridici; ma vuol dire capacità di compenetrazione, per inclinazione e partecipazione dell'animo, sino all'essenza e alla funzione degl'istituti. L'aderenza spirituale alla verità cattolica — cioè, classicamente, il "*sentire cum Ecclesia*" — è condizione per la "conoscenza" profonda del diritto canonico ». V. DEL GIUDICE, *Istituzioni di Diritto canonico*, Milano 1936, pp. 6 s.

(13) Fra i suoi numerosi studi ricordiamo il *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Padova 1941 e *Lo spirito del Diritto canonico*, Padova 1962.

sulla realtà del Diritto canonico e sul nucleo delle sue istituzioni » (14).

Il carattere intrinsecamente teologico del Diritto canonico fu evidenziato da Mörsdorf con l'appellativo di « *ius sacrum* ». Voleva così sottolineare il fatto che, quale elemento appartenente essenzialmente alla natura della Chiesa, non può essere trattato alla stregua di qualsiasi altro Diritto umano. « Negare la realtà teologica del Diritto canonico porterebbe inevitabilmente a considerarlo sullo stesso piano del Diritto secolare. La sua relazione con la Chiesa si ridurrebbe allora a farlo apparire come il Diritto particolare di un determinato gruppo sociale » (15).

Se la percezione della teologicità del Diritto canonico è, di per sé, imprescindibile per cogliere le profonde differenze esistenti fra quest'ultimo ed il Diritto secolare, l'importanza di tale discernimento si è acuita nella misura in cui il Diritto secolare appare sempre più affetto dal formalismo positivista. L'impulso dato da Mörsdorf alla canonistica tende quindi a renderla più attenta al mistero della Chiesa, alla configurazione kerigmatico-sacramentale della sua vita e alle esigenze che derivano dalla sua missione salvifica.

La concezione di Mörsdorf è stata esplicitata da W. Aymans, il discepolo che più di ogni altro può considerarsi come il continuatore della sua linea, con le seguenti osservazioni: « Negli ultimi venti anni, sia a livello magisteriale che scientifico, ha guadagnato terreno la consapevolezza che il Diritto canonico si distingue da quello statale non solo in virtù di determinati contenuti, ma di tutta la sua natura. Il Diritto canonico non è semplicemente il diritto di una comunità religiosa, in tal modo che — prescindendo da determinate premesse

(14) P. LOMBARDÍA, *Sobre las características peculiares del ordenamiento canónico*, in « *Temis* » 5 (1959) pp. 93-94: « Los canonistas descubrieron hace unos lustros la fecundidad de hacer llegar al Derecho de la Iglesia las ventajas científicas de la doctrina jurídica moderna. De ello se siguieron innegables ventajas. Ahora es el momento de que descubran también sus limitaciones y se encaminen hacia un estudio de los problemas canónicos profundamente enraizados en la Teología. Solamente de este modo podremos saber qué es de verdad el Derecho Canónico y la profunda raíz de sus instituciones ».

(15) K. MÖRSDORF, *Kanonisches Recht als theologische Disziplin*, in « *Archiv für katholisches Kirchenrecht* » 145 (1976) p. 45: « Wird die theologische Realität des kanonischen Rechtes verneint, so folgt daraus unweigerlich, daß kanonisches Recht mit weltlichem Recht auf gleicher Ebene liegt und sich lediglich durch seinen Bezug auf die Kirche als Gesellschaftsrecht eigener Art darstellt und im Grunde nichts anderes ist als das Sonderrecht einer gesellschaftlichen Gruppe ».

— potrebbe costruirsi sulla stessa base filosofica del Diritto statale e svilupparsi con gli stessi principi. Dev'essere, invece, considerato quale elemento essenziale della Chiesa stessa e, di conseguenza, dovrà basarsi e configurarsi a partire dalla concezione dell'essenza teologica della Chiesa » (16).

Quando si afferma che il Diritto canonico è un elemento essenziale della Chiesa non si pretende, evidentemente, di affermare che ogni norma canonica appartenga alla sua essenza, ma solo che la Chiesa ha un'intrinseca ed essenziale dimensione giuridica. Bisogna inoltre ricordare che, pur dovendo distinguere fra norme di Diritto divino e altre di Diritto umano, il Diritto canonico costituisce un'unità il cui nucleo è costituito dal Diritto divino positivo. Promulgando il Codice di Diritto Canonico, Giovanni Paolo II ha osservato: « Se poi è impossibile tradurre perfettamente in linguaggio *canonistico* l'immagine della Chiesa tuttavia a questa immagine il Codice deve sempre riferirsi, come a esempio primario, i cui lineamenti esso deve esprimere in se stesso, per quanto è possibile per sua natura » (17).

È anche doveroso segnalare che la concezione promossa da Mörsdorf fu recepita non solo nella famosa indicazione conciliare di *Optatam totius*, n. 16: « *in iure canonico ... exponendo respiciatur ad Mysterium Ecclesiae* », ma anche — e in modo ancor più evidente — in importanti discorsi di Paolo VI sul Diritto canonico. Quest'ultimo è stato qualificato dal Papa come uno « *ius sacrum, prorsus distinctum a iure civili* » (18) per il fatto che si tratta di uno « *ius societatis visibilis quidem, sed supernaturalis, quae verbo et sacramentis aedificatur et*

(16) W. AYMANS, *Codex Iuris Canonici. Erwägungen zu Geist und Gestalt des neuen Gesetzbuches der lateinischen Kirche*, in AA.VV., « Ministerium iustitiae », Essen 1985, p. 37: « Sowohl auf lehramtlicher wie auf wissenschaftlicher Ebene hat in den letzten zwanzig Jahren die Einsicht an Boden gewonnen, daß das kanonische Recht sich nicht nur in bestimmten Inhalten, sondern seinem ganzen Wesen nach vom staatlichen Recht unterscheidet. Das Kirchenrecht ist nicht einfach das Recht einer religiösen Gemeinschaft, so daß es — bloß unter anderen Vorzeichen — auf denselben philosophischen Grundlagen wie das staatliche Recht aufgebaut und nach den gleichen Prinzipien zu entwickeln wäre; es ist vielmehr Wesensbestandteil der Kirche selbst und muß deshalb vom theologischen Wesensverständnis der Kirche her begründet und gestaltet werden ».

(17) Cost. Ap. *Sacrae disciplinae leges* (25.I.1983).

(18) PAOLO VI, Allocuzione al corso di attualizzazione per membri dei tribunali ecclesiastici, il 13.XII.1972, in AAS, 64 (1972) p. 781. Negli stessi termini il Papa si diresse alla Rota Romana l'8.II.1973, in AAS, 65 (1973) p. 96.

cui propositum est homines ad aeternam salutem perducere »⁽¹⁹⁾. In un'altra occasione Paolo VI tornò sul tema sottolineando che « il Diritto canonico ... è anch'esso una scienza sacra, e non è certo quella "arte pratica" che alcuni vorrebbero, il cui compito sarebbe solo quello di rivestire di formule giuridiche le conclusioni teologiche e pastorali, ad esso pertinenti. Col Concilio Vaticano II si è definitivamente chiuso il tempo in cui certi canonisti ricusavano di considerare l'aspetto teologico delle discipline studiate, o delle leggi da essi applicate »⁽²⁰⁾. Il Papa concluse l'allocuzione con le seguenti significative parole: « La vostra prima preoccupazione non sarà quella di stabilire un ordine giuridico puramente esemplato sul diritto civile, ma di approfondire l'Opera dello Spirito che deve esprimersi anche nel Diritto della Chiesa »⁽²¹⁾.

Prima di occuparci delle critiche rivolte alla concezione teologica del Diritto canonico, occorre segnalare qual è, nell'ottica della Scuola di Monaco, il ruolo della giuridicità nella determinazione dello statuto epistemologico della canonistica.

4. *Il ruolo della giuridicità nell'ottica della « tendenza teologica ».*

L'aver sottolineato l'aspetto essenzialmente teologico del Diritto canonico e le sue profonde differenze rispetto a quello secolare, non fece dimenticare a Mörsdorf il suo carattere propriamente giuridico. Fra l'altro osservò: « L'ordine della comunità ecclesiale è, come quello civile, un ordine giuridico. Anche per il legislatore ecclesiastico vale perciò l'esigenza, comune a ogni legislazione, di essere sempre il più chiaro e concreto possibile evitando ogni insicurezza giuridica »⁽²²⁾. Pur sottolineando che la dimensione fondamentale della canonistica è quella teologica, Mörsdorf ha quindi anche affermato che « la canonistica è al contempo scienza giuridica e, dal punto di vista formale, è equiparabile alla sua sorella, la scienza del Diritto secola-

⁽¹⁹⁾ *Ibid.*, p. 781.

⁽²⁰⁾ PAOLO VI, Allocuzione al II Congresso Internazionale di canonisti (17.IX.1973), in « Communicationes » 5 (1973) p. 124.

⁽²¹⁾ *Ibid.*, p. 131.

⁽²²⁾ K. MÖRSDORF, *Zur Rechtssprache des Codex Iuris Canonici*, in « Theologie und Glaube » 32 (1940) p. 192: « Die kirchliche Gemeinschaftsordnung ist wie die weltliche eine Rechtsordnung, und somit gilt auch für den kirchlichen Gesetzgeber die an jede Rechtssetzung zu stellende Forderung, daß in allem eine möglichst klare und bestimmte Entscheidung getroffen und jede Rechtsunsicherheit gebannt wird ».

re, dalla quale ha ricevuto le forme della concettualizzazione giuridica ponendole al servizio della Chiesa » (23).

Nel Diritto canonico l'aspetto teologico e quello giuridico non si devono perciò considerare come contrapposti, nel senso di un « *aut... aut* », ma integrati nella costituzione dell'unità epistemologica propria di questa scienza. Il lavoro del canonista va visto, di conseguenza, come fondamentalmente e intrinsecamente teologico e, nell'ampio spettro delle discipline teologiche, specificato in virtù del suo peculiare punto di vista (la prospettiva giuridica), che contribuisce a sua volta a determinarne il metodo.

Ciò implica riconoscere che nella scienza teologica (conoscenza di Dio e del suo disegno salvifico alla luce della fede) si devono distinguere diverse prospettive, che danno luogo alle varie discipline teologiche (dommatica, morale, ascetica, pastorale, liturgica, ... e canonistica). Il metodo teologico (o logica della fede) comune a tutte queste discipline troverà in ciascuna di esse una determinata specificazione in consonanza con le caratteristiche del rispettivo punto di vista. In questo senso ci sembra plausibile definire la canonistica come disciplina teologica con metodo giuridico, anche se la formula è forse fin troppo sintetica, prestandosi ad equivoci (24).

Bisogna qui anche osservare che quando si parla di « metodo giuridico » non ci si riferisce al metodo sviluppato dalla scienza giuridica secolare, ma semplicemente alla concettualizzazione specifica che è comune ad ogni fenomeno giuridico (25). Senza negare che la scienza giuridica secolare possa offrire alla canonistica dei validi ausi-

(23) EICHMANN-MÖRSDORF, *Lehrbuch...*, o.c., 11^a Ed., p. 36: « Die Kanonistik ist zugleich Rechtswissenschaft und begegnet in formaler Hinsicht ihrer weltlichen Schwester, sie hat bei ihr die Formen des juristischen Denkens gesucht und im kirchlichen Bereich zur fruchtbaren Anwendung gebracht ».

(24) È stata infatti segnalata una certa incongruenza fra le due parti di questa definizione nel senso che il metodo di una scienza deve logicamente adeguarsi all'oggetto. Critiche in questa linea sono state avanzate per esempio da: E. CORECCO, *Theologie des Kirchenrechts. Methodologische Ansätze*, Trier 1980, p. 98 e da P. KRÄMER, *Katholische Versuche einer theologischen Begründung des Kirchenrechts*, Einsiedeln 1986, p. 21.

(25) Al riguardo conviene tuttavia segnalare che la nozione di giuridicità comune al Diritto canonico e a quello secolare non costituisce un concetto univoco, ma analogico, nel senso che tale nozione riceve in ognuno dei due àmbiti delle determinazioni che la modificano non solo accidentalmente, ma anche essenzialmente. Su questa base si comprende perché fra il metodo del Diritto secolare e quello del Diritto canonico le differenze non sono solo accidentali.

lii, occorre però tener presente che il metodo giuridico-canonico dovrà necessariamente essere co-determinato dalla realtà ecclesiale a cui fa riferimento. In tal senso ci sembra pertinente la proposta di Aymans con cui perfeziona la definizione di Mörsdorf affermando che « la canonistica è una disciplina teologica che opera con metodo giuridico alle condizioni determinate dalla propria conoscenza teologica »⁽²⁶⁾. Così, anche quando il canonista riterrà conveniente ricorrere a determinate tecniche o istituti elaborati dal Diritto secolare, dovrà necessariamente esaminare fino a che punto tali ausili siano compatibili con la realtà soprannaturale della Chiesa e apportarvi, eventualmente, le necessarie modifiche.

L'integrazione fra teologia e diritto nella costituzione del metodo della canonistica è stata anche descritta nei seguenti termini: « Il metodo teologico va unito a quello giuridico in tal modo che il metodo teologico viene specificato da quello giuridico e, al contempo, il metodo giuridico viene modificato da quello teologico. La materia studiata dalla canonistica non può dividersi come se una parte debba elaborarsi con metodo teologico e un'altra con metodo giuridico. Bisogna piuttosto affermare che tutto il Diritto canonico va studiato contemporaneamente con metodo teologico e giuridico. Un oggetto che non potesse essere studiato con l'unione di entrambi i metodi, non sarebbe propriamente qualificabile come canonistico »⁽²⁷⁾. Ciò non impedisce tuttavia che, secondo il livello in cui ci si muove nello studio del Diritto canonico (fondamentale, tecnico o prudenziale) e secondo l'ambito materiale di cui ci si occupa (soprattutto secondo la

(26) W. AYMANS, *Osservazioni critiche sul metodo della canonistica*, in AA.VV., *Scienza giuridica e Diritto canonico*, Torino 1991. L'originale tedesco di questo articolo è: *Die wissenschaftliche Methode der Kanonistik*, in AA.VV., *Fides et ius*, Festschrift G. May, Regensburg 1991, pp. 59-74. La frase citata è qui formulata nei seguenti termini: « Die Kanonistik ist eine theologische Disziplin, die gemäß den Bedingungen ihrer theologischen Erkenntnisse mit juristischer Methode arbeitet » (p. 74).

(27) G. MAY-A. EGLER, *Einführung in die kirchenrechtliche Methode*, o.c., p. 21: « Die theologische Methode ist mit der rechtswissenschaftlichen Methode zu verbinden, wobei zugleich die theologische Methode durch die juristische spezifiziert, die juristische Methode durch die theologische modifiziert wird. Man kann den Gegenstand der Kanonistik nicht aufteilen, so daß ein Teil mit theologischer, ein anderer mit juristischer Methode zu bearbeiten wäre. Vielmehr ist der gesamte Gegenstand gleichzeitig mit theologischer und juristischer Methode zu bearbeiten. Ein Gegenstand, auf den nicht beide Methoden vereint angewandt werden können, ist nicht im eigentlichen Sinn kanonistisch ».

vicinanza al Diritto divino positivo) l'incidenza della dimensione teologica o di quella giuridica si manifesti con accentuazioni ben diverse.

5. *Gli argomenti con cui viene negata la teologicità della canonistica.*

La sintesi epistemologica suggerita da Mörsdorf e sviluppata dalla sua Scuola ha suscitato un'ampia eco nel mondo scientifico. Accanto alle lodi e alla sua recezione in importanti settori della canonistica, non sono mancate delle diffidenze e anche critiche alquanto radicali riguardo, soprattutto, all'affermazione della teologicità della canonistica.

Le diverse possibili cause del rifiuto di tale concezione sono già state menzionate nella seconda sezione del nostro studio. Prescindendo ora dalle possibili e comprensibili ragioni soggettive, rivolgiamo la nostra attenzione verso quelle che abbiamo chiamato « ragioni oggettive » addotte per negare che la canonistica sia una disciplina teologica.

Alcuni autori negano il carattere teologico della canonistica considerando che va escluso dal compito del canonista lo studio del Diritto divino positivo (ossia quei principi di rilevanza giuridica contenuti nelle fonti della Rivelazione). La canonistica rimane così limitata allo studio del Diritto formalmente positivizzato e non sarebbe scienza teologica per il fatto che non si occupa direttamente della Rivelazione ⁽²⁸⁾.

⁽²⁸⁾ Fra gli autori che si sono occupati della questione epistemologica T.I. JIMÉNEZ URRESTI è probabilmente colui che più chiaramente si è espresso in tal senso. Nell'articolo in cui si occupa con maggior profondità della questione, afferma espressamente che per Diritto canonico non si deve intendere « el llamado *Derecho divino*, "*Ius divinum*", positivo, sobre materia de conducta socio-eclesial, dado en la revelación y presentado por la Iglesia en su predicación del mensaje evangélico y urgido en su cumplimiento. Por *Derecho canónico* se entiende el conjunto de normas positivadoras de ese Derecho divino, dictadas por la Iglesia misma con imperatividad u obligatoriedad de cumplimiento para ordenar históricamente las relaciones socio-eclesiales prescritas por la revelación para el ámbito eclesial (no en el civil), y cuyo cumplimiento, ejecución o aplicación, urge según esas mismas leyes o normas que da la Iglesia ». T.I. JIMÉNEZ URRESTI, *La ciencia del Derecho canónico o canonística, ¿es ciencia teológica?*, in "Revista Española de Derecho Canónico" 41 (1985) p. 145. Lo stesso autore aveva già manifestato la sua concezione nell'articolo *Diritto canonico e teologia: due scienze diverse*, in « Concilium » 3 (1967) pp. 28-38. Nello stesso senso sembra intendere il Diritto canonico anche P. HUIZING, secondo il qua-

Un argomento simile si ritrova nel programma con cui la Rivista « Concilium » suggerì di intraprendere il rinnovamento del Diritto canonico ⁽²⁹⁾. Tale programma venne sintetizzato con lo slogan: « de-teologizzazione » della canonistica e « de-giuridicizzazione » della teologia. In questa prospettiva, accanto ad aspirazioni legittime e anche opportune ⁽³⁰⁾, si avverte una concezione del Diritto canonico riduttiva nella misura in cui viene distinto dalla teologia come ciò che è « relativo » di fronte a ciò che è « assoluto » ⁽³¹⁾.

Altri argomenti rivolti a negare la teologicità del Diritto canonico derivano dal limitare la teologia al solo aspetto speculativo. In tal senso, P.A. D'Avack assegnava alla teologia unicamente lo studio dell'aspetto dogmatico e teorico della realtà soprannaturale della Chiesa, come se tale realtà venisse studiata in un modo intellettualistico, avulso dalla concreta e storica esistenza cristiana ⁽³²⁾. Anche

le, inoltre, « la funzione propria del canonista è, infatti, più una tecnica che una scienza ». P. HUIZING, *La riforma del Codice di Diritto canonico*, in « Concilium » 4 (1965) p. 176.

⁽²⁹⁾ Cfr. P. HUIZING, K. WALF, *Il programma della sezione Diritto canonico e Istituzioni ecclesiali*, in « Concilium » 10 (1983) pp. 78-90.

⁽³⁰⁾ Così, per esempio, sia nella teologia morale che nella canonistica è importante saper distinguere nelle diverse norme i principi di Diritto divino da quelli che derivano solo da criteri umani, contingenti e mutevoli. Una « de-teologizzazione » e una « de-giuridicizzazione » intese come eliminazione di qualsiasi assolutizzazione di questo secondo tipo di principi, è senz'altro più che auspicabile. A tale scopo non sembra comunque che i citati neologismi siano opportuni per i malintesi che facilmente possono provocare.

⁽³¹⁾ Cfr., in tal senso, N. EDELBY, T.I. JIMÉNEZ URRESTI, *Derecho canónico y teología*, in « Concilium » 8 (1965) p. 4: « La relatividad de la norma canónica ante lo absoluto, aunque genérico, de la norma teológica, justifica con cierta validez la distinción entre *Ecclesia iuris* y la *Ecclesia caritatis* ».

⁽³²⁾ P.A. D'AVACK si è occupato del tema in modo speciale nell'ampia introduzione del suo *Trattato di Diritto canonico*, Milano 1980. Il nucleo della sua argomentazione, appoggiandosi su delle osservazioni di P. Lombardía, è chiaramente espresso nelle seguenti affermazioni: « Sarà cioè riservato al teologo di occuparsi con un suo concreto metodo scientifico di determinati aspetti dogmatici e speculativi, sia pure molto importanti, del mistero e della realtà soprannaturale della Chiesa per offrire le sue eterne verità alla credenza dei fedeli. Ma sarà insieme commesso al canonista il compito di interessarsi di tale medesima realtà sotto l'aspetto e la dimensione specifica giuridica, ricercando e valutando sia *de jure condito*, sia *de jure condendo* quale sia e quale debba essere l'ordine sociale comunitario e istituzionale, in cui si deve reggere come ordine giusto il Popolo di Dio nella sua *peregrinatio terrena attraverso questo mondo* » (p. 39). Dello stesso autore cfr. anche: *Legittimità, contenuto e metodologia del diritto canonico*, in « Il Diritto Ecclesiastico » 89 (1978) pp. 3-41.

T.I. Jiménez Urresti sembra seguire in parte questa concezione quando afferma che « il Diritto canonico utilizza un *linguaggio pratico*, nel quale non interessano le disquisizioni teoriche, speculative o dottrinali »⁽³³⁾.

Un'altra linea di argomentazione è quella secondo la quale teologia e canonistica avrebbero un diverso oggetto formale *quod*. Il ragionamento prende avvio dalla classica distinzione delle scienze secondo il loro oggetto materiale e formale. La canonistica potrebbe allora venir considerata quale disciplina teologica in virtù del suo oggetto materiale (la Chiesa) e disciplina giuridica per l'oggetto formale (il diritto). Tuttavia, segnalano giustamente tali autori, nella definizione epistemologica di una scienza prevale l'oggetto formale, per cui la canonistica andrebbe situata nell'ambito delle scienze giuridiche⁽³⁴⁾.

⁽³³⁾ T.I. JIMÉNEZ URRESTI, *La ciencia del Derecho canónico...*, o.c., p. 57: « El Derecho canónico habla con *lenguaje práctico*, en el que no interesan las disquisiciones teóricas, especulativas, doctrinales ». Questo è anche l'argomento fondamentale apportato da P.J. VILADRICH nell'articolo *Hacia una teoría fundamental del Derecho canónico*, in « *Ius Canonicum* » 10 (1970) pp. 5-66. Secondo l'autore il canonista si distingue dal teologo poiché, anche a livello fondamentale, « conceptualiza a la justicia como inteligibilidad inexorablemente orientada a su realización *hic et nunc*; para el canonista, incluso a nivel fundamental, la justicia no es algo que ya es, que está frente a él y puede ser objeto de su contemplación, sino por el contrario algo que no es, ni ha sido realizado en la existencia histórica, y que ha de ser puesto en obra; la justicia es abordada por el canonista en su dimensión operable más estricta, por lo que la finalidad metódica del saber jurídico es siempre actuarla en la existencia fáctica mediante una decisión jurídica concreta » (pp. 61 s.). D'altra parte conviene ricordare che P.J. Viladrich ha in tanti altri aspetti della canonistica una concezione ben diversa da quella di T.I. Jiménez Urresti. Così, per esempio, egli include nella canonistica lo studio della dimensione di giustizia presente nel mistero della Chiesa, studio che ne costituisce il livello fondamentale.

⁽³⁴⁾ In tal senso si espresse, per esempio, C.G. FÜRST, *Vom Wesen des Kirchenrechts* in « *Communio* » 6 (1977) p. 499: « Solange eine konkrete Wissenschaft, grob gesagt, durch Objekt und Methode definiert wird, ist auch das Kirchenrecht in den Bereich der Rechtswissenschaft einzubeziehen. Daran kann auch der nichts ändern, der beim Kirchenrecht zwischen "Formalobjekt = Recht" und "Materialobjekt = Kirche = theologisches Objekt" unterscheidet, um es dann aufgrund seines Materialobjekts als theologische Disziplin zu bezeichnen. Denn entscheidend für die wissenschaftliche Einordnung ist eben das Formalobjekt ». Nella stessa linea, ma con maggiori sfumature, si pronunciò D. LLAMAZARES FERNANDEZ nella monografia *Derecho Canónico Fundamental*, León 1980, dove osserva: « Es cierto que al canonista le interesa lo teológico y al teólogo lo jurídico, pero desde perspectivas diferentes: al teólogo le interesa la dimensión teológica de lo jurídico, al canonista la dimensión jurídica de lo teológico; dicho de otra manera al teólogo le interesa la teolo-

Uno degli autori che più attentamente ha studiato la questione, cercando di precisare quale sia l'oggetto formale della canonistica, è J. Hervada. Recentemente ha sintetizzato ciò che aveva già esposto nel 1970 ⁽³⁵⁾ osservando che « la scienza canonistica studia e conosce le realtà sociali ecclesiastiche *sub ratione iusti*, o, se si preferisce, *sub ratione iustitiae*; invece la teologia le studia *sub ratione Deitatis*. Dalle differenti prospettive, o oggetti formali, derivano scienze diverse. Non è lo stesso studiare una relazione sociale ecclesiale secondo il debito tra una persona e l'altra (*sub ratione iusti*), che studiarla secondo Dio (*sub ratione Deitatis*) » ⁽³⁶⁾.

6. Valutazione di tali argomenti.

Fra i vari argomenti con cui viene negato il carattere essenzialmente teologico della canonistica abbiamo esposto, in primo luogo,

gicidad de lo jurídico, al canonista la juridicidad de lo teológico. De ahí que siquiera sea por razones de claridad terminológica, convenga distinguir entre Teología fundamental del Derecho canónico, que sería tarea a realizar por los teólogos, desde una perspectiva teológica y con método teológico y Derecho canónico fundamental que tendría por objeto el estudio de la juridicidad sobrenatural y de los principios jurídicos extraídos del dato teológico, que deberá ser elaborada por canonistas, desde una perspectiva canónica, intentando captar la imperatividad formal contenida en el dato sobrenatural-teológico y, por tanto, con método canónico » (p. 384).

⁽³⁵⁾ Cfr. J. HERVADA, P. LOMBARDÍA, *El Derecho del Pueblo de Dios*, vol. I, Pamplona 1970, pp. 148-150.

⁽³⁶⁾ J. HERVADA, *Pensamientos de un Canonista en la hora presente*, Pamplona 1989, p. 21: « La ciencia canónica estudia y conoce las realidades sociales eclesíasticas *sub ratione iusti*, o, si se prefiere, *sub ratione iustitiae*; en cambio, la teología las estudia *sub ratione Deitatis*. A diferentes perspectivas u objetos formales, distintas ciencias. No es lo mismo estudiar una relación social eclesial en razón de lo debido por una persona a otra (*sub ratione iusti*), que en razón de Dios (*sub ratione Deitatis*). In una linea vicina a quella di Hervada si trovano le ossevazioni di E. MOLANO, *Introducción al estudio del Derecho Canónico y del Derecho Eclesiástico del Estado*, Barcelona 1984, pp. 166-179. In questo studio sottolinea che la canonistica, in quanto scienza sulla fede, si situa nel piano soprannaturale ed è perciò intimamente unita alla teologia. In tal senso afferma: « Así como en el plano natural hay que afirmar que todas las Ciencias están subordinadas a la Metafísica, por ser ésta la que justifica los primeros principios en los que toda ciencia se basa, en el plano sobrenatural, la subordinación radical es con respecto a la Ciencia de la Fe, de la que dependen todas las Ciencias sobre la Fe, entre ellas la Teología y el Derecho Canónico. Tanto la Ciencia Teológica como la Ciencia Canónica están subordinadas a las verdades contenidas en las fuentes de la Revelación, que es donde toman sus principios para elaborar sus conclusiones » (p. 176).

quello che si basa su una concezione ristretta della canonistica, nel senso di escludere dai suoi compiti ogni ricerca circa la dimensione di giustizia contenuta nella Rivelazione.

Questa concezione è criticabile soprattutto perché impedirebbe al canonista di distinguere nella legislazione della Chiesa ciò che è essenziale e immutabile da quelle opzioni del legislatore che sono dettate da fatti circostanziali e hanno originato, di conseguenza, strutture di diritto *mere ecclesiasticum*, le quali possono richiedere di essere riformate o anche soppresse⁽³⁷⁾. Non sorprende quindi che non solo Mörsdorf, ma la maggior parte dei canonisti, nel solco tracciato dal Magistero⁽³⁸⁾, considerano che la canonistica deve comprendere anche lo studio a livello fondamentale della realtà giuridica ecclesiale, o — in altre parole — lo studio della dimensione di giustizia presente nel mistero della Chiesa.

Va inoltre ricordato che, benché nel Diritto canonico si debbano distinguere aspetti umani e divini, essi formano tuttavia un unico sistema, il cui nucleo è costituito dal Diritto divino positivo. Anche il cosiddetto *ius mere ecclesiasticum* dev'essere valutato sulla base della sua adeguazione a quel nucleo e della sua idoneità a favorire, nelle concrete circostanze storiche, la realizzazione della missione salvifica della Chiesa.

Una visione riduttiva della canonistica sembra soggiacere anche al programma della Rivista « Concilium » sopra riferito. La scienza del Diritto canonico viene infatti ristretta al punto da essere più una tecnica che una vera scienza. Al riguardo è stato osservato che in tal modo si sta considerando più il compito del legislatore ecclesiastico che quello del canonista⁽³⁹⁾. La distinzione fra teologia e Diritto canonico viene inoltre giustificata dalla considerazione che le norme teologiche avrebbero un carattere *assoluto* e quelle canoniche solo uno *relativo*. Di fronte a questa impostazione si devono ricordare gli inconvenienti, sopra esposti, che sorgono dalla riduzione della canonistica allo studio delle norme formalmente positivizzate.

(37) Cfr., in questo senso, il ben documentato e chiarificatore studio di C. RE-DAELLI, *Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice*, Milano 1991, p. 279.

(38) Cfr., oltre alla già citata indicazione metodologica di OT, 16, soprattutto i discorsi di PAOLO VI sul Diritto canonico e la Cost. ap. di GIOVANNI PAOLO II, *Sacrae disciplinae leges* (25.I.1983).

(39) Cfr. L. MÜLLER, « *Theologisierung* » des Kirchenrechts?, in « Archiv für katholisches Kirchenrecht » 160 (1991) p. 444. Al riguardo cfr. anche W. AYMANS, *Osservazioni critiche...*, o.c., pp. 97-98 e 103.

La posizione di coloro che propongono una distinzione fra teologia e canonistica, considerando la prima di indole speculativa e la seconda eminentemente pratica, si basa chiaramente su una comprensione eccessivamente limitata della scienza teologica. È infatti necessario tener presente che « con il Vaticano II il concetto di rivelazione è evoluto da una visione intellettualistica verso una visione storico-salvifica »⁽⁴⁰⁾. Anche se tale affermazione richiederebbe ulteriori sfumature, certamente oggi la scienza teologica non viene intesa come indagine astratta della verità rivelata, ma come lo studio dei misteri salvifici annunciati, celebrati e vissuti in comunione con la Chiesa⁽⁴¹⁾.

Per cogliere il senso con cui il Magistero utilizza l'espressione « disciplina teologica »⁽⁴²⁾ risultano illuminanti le considerazioni della Esort. ap. *Pastores dabo vobis* (25.III.1992) sulla teologia pastorale (quest'ultima è infatti, come la canonistica, una disciplina prevalentemente pratica). Riguardo alla formazione pastorale dei candidati al sacerdozio, il citato documento afferma: « Si esige, dunque, lo studio di una vera e propria disciplina teologica: *la teologia pastorale o pratica*, che è una riflessione scientifica sulla Chiesa nel suo edificarsi

⁽⁴⁰⁾ G. Pozzo, *La teologia e la sua storia*, in C. ROCCHETTA, R. FISICHELLA e G. Pozzo, *La teologia tra rivelazione e storia*, Bologna 1985.

⁽⁴¹⁾ In questa linea è stato osservato: « El Concilio contempla a la Teología en la vida y desde la vida, desde su incidencia en el actuar de los cristianos, en la formación de los ministros, en el hacerse presente de la Iglesia en los diversos pueblos y culturas. La valora, por tanto, desde la perspectiva de su contribución a la obra salvífica, es decir, en cuanto actividad que al profundizar en la comprensión del misterio de Cristo, descubre y manifiesta las riquezas del designio divino, más aún a Dios mismo, ya que en Cristo y sólo en Cristo se conoce la vida misma de Dios ». J.L. ILLANES, *Teología y Facultades de Teología*, Pamplona 1991, p. 41.

⁽⁴²⁾ I testi del Magistero hanno ripetutamente incluso lo studio del Diritto canonico fra le discipline teologiche. Così, il n. 16 di *Optatam totius*, che è dedicato alle discipline teologiche, esamina: la Sacra Scrittura, la dogmatica, la morale, il diritto canonico, la storia della Chiesa, la liturgia e l'ecumenismo. La Cost. ap. *Sapientia christiana* enumera dieci discipline teologiche includendovi il Diritto canonico (cfr. AAS 71, 1979 [500-521] Art. 51, p. 513). La Esort. ap. *Pastores dabo vobis* (25.II.1992) raccomanda, al n. 54, che « l'alunno sia aiutato ad operare una sintesi che sia il frutto degli apporti delle diverse discipline teologiche, la cui specificità acquista autentico valore solo nella loro profonda coordinazione ». Il Diritto canonico è qui considerato in quella riflessione teologica in cui l'uomo è « chiamato a "credere", a "vivere", a "comunicare" agli altri la *fides* e l'*ethos* cristiani. Di qui lo studio della dogmatica, della teologia morale, della teologia spirituale, del diritto canonico e della teologia pastorale » (n. 54).

quotidiano, con la forza dello Spirito, dentro la storia (...) La pastorale non è soltanto un'arte né un complesso di esortazioni, di esperienze, di metodi; possiede una sua piena dignità teologica, perché riceve dalla fede i principi e i criteri dell'azione pastorale della Chiesa nella storia » (43).

Ci sembra quindi possibile affermare che per « disciplina teologica » va intesa ogni riflessione scientifica intorno a qualsiasi aspetto della realtà viva e salvifica della Chiesa, svolta con principi e criteri di fede (*fides quae, et fides qua creditur*). Secondo l'aspetto studiato di quella realtà divino-umana che è la Chiesa, ognuna delle discipline teologiche svilupperà, a sua volta, principi, criteri e metodi propri, ma sempre sulla base e con la luce della fede. In tal senso è innegabile che sia appropriato qualificare come disciplina teologica non solo la dommatica e la morale, ma anche la teologia pastorale, la liturgia (44), la storia della Chiesa (45), ... e la canonistica.

Rimane ancora da valutare l'argomentazione che prende spunto dal diverso oggetto formale delle due scienze per negare la teologicità della canonistica. Se da un lato bisogna riconoscere che la caratteristica specifica della canonistica è la formalità giuridica, per poter negare che la scienza del Diritto canonico sia qualificabile come disciplina teologica occorre ancora spiegare perché la formalità giuridica non è integrabile in quella teologica, ossia perché diritto e teologia si escludono mutuamente. Il problema che qui si pone è allora quello di sapere se fra le diverse prospettive (dommatica, morale, pastorale, liturgica, storica, ...) che specificano la comune formalità teologica (la logica della fede) dando origine alle diverse discipline teologiche ci sia posto anche per la prospettiva giuridica.

A nostro avviso è possibile e pertinente considerare che fra gli studi teologici (*sub ratione Deitatis*) venga integrato anche quello ca-

(43) GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. *Pastores dabo vobis*, n. 57.

(44) A proposito della liturgia come disciplina teologica, cfr. S. MARSILI, Voce: *Teologia liturgica*, in « Nuovo dizionario di liturgia », diretto da P. Sartore e A.M. Triacca, Roma 1984, pp. 1504-1525.

(45) Un dibattito scientifico simile a quello di cui ci stiamo occupando si osserva riguardo alla collocazione epistemologica di questa disciplina. A favore di un chiaro riconoscimento del suo carattere teologico può consultarsi, per esempio: H. JEDIN, *Storia della Chiesa come teologia storica*, in « Communio » 47-48 (1978), soprattutto pp. 10 s. e W. BRANDMÜLLER, *Iglesia Histórica, Historia de la Iglesia. Reflexiones acerca de la condición científica de la « Historia de la Iglesia »* in « Scripta Theologica » 16 (1984) pp. 275-290.

nonistico, la cui prospettiva (*sub ratione iusti*) costituisce una delle loro possibili specificazioni. La canonistica appare allora come uno studio svolto contemporaneamente *sub ratione Deitatis* e *sub ratione iusti*. *Sub ratione Deitatis* nel senso che il canonista deve studiare, comprendere e configurare il Diritto divino positivo (nucleo di tutto il Diritto canonico) in una prospettiva di fede, ossia in quanto rivelato da Dio e riconosciuto come tale dalla Chiesa. Sembra infatti essere questo il senso con cui San Tommaso d'Aquino utilizza l'espressione « *sub ratione Dei* » per indicare la formalità della scienza teologica ⁽⁴⁶⁾.

Chi afferma che la canonistica non è una disciplina teologica, ma una mera scienza giuridica parte dal presupposto che essa possiede il medesimo oggetto formale e metodo della scienza giuridica secolare. A nostro avviso questa concezione non è soddisfacente poiché lascia al margine o al di fuori dello studio del Diritto canonico la considerazione che il nucleo delle sue norme appartiene alla Rivelazione, con le conseguenze che ne derivano ⁽⁴⁷⁾. Ciò implica che anche il metodo giuridico riceve dalla fede una intrinseca *modalizzazione* ⁽⁴⁸⁾. In altri termini, il Diritto canonico, per la sua intrinseca con-

⁽⁴⁶⁾ I, q.1, a.7: « Omnia autem pertractantur in sacra doctrina sub ratione Dei: vel quia sunt ipse Deus; vel quia habent ordinem ad Deum, ut ad principium et finem ». In un altro articolo della stessa questione l'Aquinate si esprime nel modo seguente: « Aliam scientiam — la teologica — (de eisdem rebus) tractare secundum quod cognoscuntur lumine divinae revelationis ». I, q.1, a.1, ad 2. Riguardo all'unità della teologia afferma che essa « considerat aliqua secundum quod sunt divinitus revelata ». I, q.1, a.3.

⁽⁴⁷⁾ In tal senso è stato osservato: « Sotto il profilo metodologico ciò significa che il metodo giuridico — in quanto espressione della razionalità umana — non può essere applicato al diritto canonico in modo autonomo, ma subordinato. (...) Si tratta, giova osservarlo, di una subordinazione non solo estrinseca, ma intrinseca alla fede, poiché quest'ultima non può essere considerata solo come orizzonte esterno entro il quale la scienza giuridica può ancora muoversi autonomamente, evitando semplicemente di sconfinare oltre i limiti della teologia. Questo procedimento permetterebbe di trattare il diritto canonico come una realtà secolare o mondana. Perché il diritto canonico possa rimanere una realtà autenticamente ecclesiale senza subire compromettenti secolarizzazioni, il principio ultimo che informa intrinsecamente il suo metodo non può essere che la fede ». E. CORECCO, « *Ordinatio Rationis* » o « *Ordinatio Fidei* »?, in « *Communio* » 36 (1977) pp. 67-68.

⁽⁴⁸⁾ Riguardo al metodo teologico è interessante ricordare alcune indicazioni della Congregazione per l'Educazione Cattolica contenute nel documento *Tra i molteplici segni*, sulla formazione teologica dei futuri sacerdoti, del 22.II.1976 e pubblicato in « *L'Osservatore Romano* », 5-6 aprile 1976. Nel n. 1.3 della seconda sezione, a proposito della natura della teologia, si ricorda perché non può confondersi

nessione con la Chiesa — e quindi con la Rivelazione — richiede di essere studiato con principi, criteri e categorie determinate dalla fede (49). Occorre inoltre segnalare che una concezione della canonistica come mera scienza giuridica difficilmente potrebbe evitare il pericolo di introdurre nella Chiesa una visione giuridica della vita ecclesiale sullo stampo di quella della società civile. Ci sembrano opportune, al riguardo, le parole di Giovanni Paolo II in occasione della presentazione del nuovo Codice: « È da questa mirabile realtà ecclesiale, visibile e invisibile, una ed insieme molteplice, che dobbiamo riguardare il "Ius Sacrum", che vige ed opera all'interno della Chiesa: è prospettiva che, evidentemente, trascende quella meramente storico-umana, anche se la conferma e avvalora » (50).

7. *Considerazioni finali.*

Nell'introduzione abbiamo avviato il discorso sulla questione dell'epistemologia della canonistica distinguendo le due seguenti concezioni: da una parte coloro per i quali il Diritto canonico va inteso come una realtà ecclesiale specificata giuridicamente e il suo studio come disciplina teologica, dall'altra coloro che considerano più appropriato intendere il Diritto canonico come una realtà giuridica specificata ecclesialmente e il suo studio come scienza giuridica.

Dopo quanto abbiamo esposto ci sembra possibile affermare che è merito di Mörsdorf e della sua Scuola aver contribuito a chiarire perché la prima delle due menzionate posizioni sia la più appropriata. Il ragionamento può essere sintetizzato nei seguenti punti:

con le scienze meramente umane: « Come scienza che nasce dalla fede e che si svolge nell'ambito della fede e al servizio della fede la teologia assume il discorso della ragione e i dati delle culture per meglio comprendere il proprio oggetto. Perciò essa gode di uno statuto particolare nell'articolazione delle varie scienze, anche religiose, con le quali non può essere confusa, come non può essere costretta nei loro metodi. In particolare essa non può essere confusa e ridotta alla storia delle religioni o dei dogmi, alla psicologia religiosa, alla sociologia della Chiesa, ma conserva la sua natura e la sua funzione specifica anche nel quadro epistemologico delle discipline che si occupano della religione ».

(49) Ciò è stato ripetutamente sottolineato da Paolo VI in vari discorsi sul Diritto canonico. Cfr. note 18-21.

(50) GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione in occasione della presentazione ufficiale del nuovo Codice* (3.II.1983), in « Insegnamenti di Giovanni Paolo II » 6-1 (1983) p. 314.

a) Determinati aspetti della Chiesa possono certamente essere fatti oggetto di studio non solo dalla teologia, ma anche da altre scienze come, ad esempio, la sociologia, la psicologia, la statistica, ecc.

b) Si potrebbe allora pensare che anche la canonistica, alla stregua di queste altre scienze appena menzionate, per il solo fatto che si occupa della Chiesa, non debba necessariamente essere considerata disciplina teologica.

c) La Chiesa è però una realtà essenzialmente diversa dalle altre per la sua dimensione soprannaturale e, di conseguenza, potrà venir studiata e compresa in profondità solo in una prospettiva di fede ⁽⁵¹⁾.

d) Se ora consideriamo che il Diritto canonico non è una mera costruzione umana, ma che la dimensione giuridica appartiene all'essenza della Chiesa peregrinante e le sue norme fondamentali sono conosciute solo alla luce della Rivelazione, è chiaro che il suo studio va qualificato come disciplina teologica.

Questa riflessione può essere esemplificata nel seguente modo: il fatto che una scienza, come ad esempio la statistica, possa occuparsi del fenomeno ecclesiale senza per questo dar luogo automaticamente a una disciplina teologica, si spiega tenendo presente che la statistica può studiare tale fenomeno in un modo meramente empirico, prescindendo dalla sua dimensione soprannaturale, ma è evidente che ciò sarebbe estremamente inadeguato per lo studio del Diritto ecclesiale. Infatti, come sarebbe possibile, in tal caso, evitare che quest'ultimo venisse snaturato cadendo nel positivismo e nel formalismo? E come si potrebbe penetrare con profondità nel senso e nelle caratteristiche delle norme e delle istituzioni giuridiche della Chiesa?

Uno degli autori che si è pronunciato a favore della definizione della canonistica come scienza giuridica appoggiandosi sul fatto che, pur occupandosi della Chiesa, il suo oggetto formale è giuridico, ha esplicitato il suo pensiero con la seguente comparazione: « A nessuno verrà in mente di inquadrare il Diritto mercantile fra le scienze economiche — al posto di quelle giuridiche — per il fatto che il suo oggetto materiale sia il commercio, per quanto esso abbia necessariamente strette relazioni con le scienze economiche » ⁽⁵²⁾. Alla luce delle consi-

⁽⁵¹⁾ Il che implica la comunione con la Chiesa e, specialmente, la guida del Magistero.

⁽⁵²⁾ C.G. FÜRST, *Vom Wesen des Kirchenrechtes*, o.c., p. 501: « Niemand wird das Handelsrecht deswegen, weil sein Materialobjekt der Handel ist, unter die Wirtschaftswissenschaften statt unter die Rechtswissenschaften zählen, so eng die Verbindung notwendigerweise auch ansonsten sein mag ».

derazioni fatte, si scopre facilmente la fallacia insita in questa comparazione. Essa è infatti valida, come Aymans ha osservato⁽⁵³⁾, per il Diritto ecclesiastico dello Stato, per il quale il fatto di occuparsi del fenomeno religioso non significa che esso sia da considerarsi più scienza religiosa che giuridica.

Considerando l'impegno di alcuni canonisti, come Hervada, nell'affermare che lo studio del Diritto canonico è scienza giuridica e non teologica, ci sembra conveniente aggiungere ancora qualche osservazione. Per valutare il pensiero dell'illustre discepolo di P. Lombardía, è necessario tener presente una premessa terminologica e un fatto circostanziale.

La premessa terminologica si riferisce al fatto che Hervada preferisce utilizzare il termine « teologia » in un senso ristretto, indicando con essa quel nucleo centrale costituito dalla dommatica e dalla morale⁽⁵⁴⁾. Sempre nell'ordine terminologico, bisogna anche tener presente che con l'espressione « scienza giuridica » non si riferisce alla scienza giuridica secolare, ma a un genere che dovrebbe includere anche la canonistica⁽⁵⁵⁾. Pur riconoscendo la legittimità di questa opzione, ci si può chiedere fino a che punto sia possibile in tal modo cogliere con sufficiente profondità e nella luce adeguata la natura peculiare del Diritto canonico.

In secondo luogo, abbiamo detto, occorre tener presente un fatto circostanziale. Ci riferiamo a quella tendenza, manifestatasi con una certa frequenza in alcuni studi canonistici recenti, a perdere di

(53) Cfr. W. AYMANS, *Osservazioni critiche...*, o.c., p. 79.

(54) Cfr. J. HERVADA, *Pensamientos...*, o.c., p. 21. Riguardo alla possibilità o convenienza di distinguere fra la Teologia propriamente detta e le discipline teologiche è stato rilevato: « ¡La exégesis, la patrística, la liturgia, la dogmática, la moral, y las otras disciplinas citadas en ese texto (si riferisce alle *Normae quaedam* date nel 1968 dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica), son todas ellas teológicas en el mismo grado, o resulta necesario distinguir entre una Teología propriamente dicha y otros saberes, teológicos de algún modo, pero dotados de fisonomía propia? La pregunta formulada no es retórica o meramente formal, sino dotada de grandes repercusiones: si no se resuelve adecuadamente, se corre el riesgo de forzar una rígida y no justificada unificación metodológica o, en el otro extremo, el de proclamar un discurso genérico sobre la unidad, del que no deriven consecuencias prácticas aplicables a las disciplinas concretas, que tenderán por tanto a constituirse como todos autónomos ». J.L. ILLANES, *Teología y Facultades de Teología*, o.c., pp. 211 s.

(55) J. HERVADA, *Pensamientos...*, o.c., p. 48: « Por jurista entiendo no otra cosa que el experto en determinar lo suyo de cada uno, lo que a cada uno corresponde en virtud de un título: decir del derecho. No pienso en el jurista secular, ni en sus métodos ni en sus técnicas. No hablo de un tipo o especie, sino de un género ».

vista la prospettiva specificamente giuridica per dare ampio spazio a considerazioni che sono più proprie della ecclesiologia, o della teologia pastorale. In questo senso è stato rilevato: « Già da alcuni decenni nella produzione scientifica si dedica giustamente molta attenzione ai fondamenti teologici e filosofici del diritto canonico. Per troppo tempo aveva predominato il positivismo giuridico. Tuttavia anche la nuova concezione ha un lato negativo. L'interesse comprensibile per la dimensione teologica del diritto canonico ha portato troppo spesso a un'antitesi in cui la dinamica propria del diritto non riceve più l'attenzione che merita. Negli autori di questa tendenza si nota che spesso si concentrano sul diritto in generale e sulla norma giuridica, trascurando invece il concetto giuridico, forse perché sembra statico e tecnico, comunque univoco. Questa concezione sorvola però sulla forza sorprendente che il concetto giuridico sa trarre dalla sua flessibilità »⁽⁵⁶⁾.

Nel dibattito in corso sul rinnovamento della canonistica si sono sollevate delle critiche contro il tenore poco « giuridico » di certi studi di Diritto canonico, qualificandoli come frutti del « teologismo » o della « teologizzazione » del Diritto canonico. Queste critiche ci sembrano pertinenti nella misura in cui denunciano la tendenza a travisare il linguaggio giuridico utilizzando una terminologia vaga e polivalente, o il malinteso di pensare che la teologicità del Diritto canonico significhi corredare con abbondanza di definizioni e di esortazioni i testi legali⁽⁵⁷⁾. Più grave — e ancor più criticabile — è

⁽⁵⁶⁾ J. TORFS, « *Auctoritas* », « *potestas* », « *iurisdicatio* », « *facultas* », « *officium* », « *munus* », in « *Concilium* » 3 (1988) pp. 93-106. Al riguardo ci sembra pure interessante una recente osservazione di C.J. ERRAZURIZ: « Un canonista che si accontentasse di sapersi giurista non potrebbe uscire da lì; occorre confrontarsi in continuazione con la realtà misterica della Chiesa per poter far qualcosa di utile in quest'ambito. Occorre però farlo stando sempre attenti alla dimensione giuridica — nel senso specifico con cui uso il termine — del mistero. Altrimenti si corre il rischio, peraltro tanto frequente, di presentare teorie molto attraenti sulla fondazione teologica del diritto della Chiesa, in cui l'unico aspetto non sufficientemente chiarito è quello che riguarda proprio il senso della giuridicità ». C.J. ERRAZURIZ, *Una recente introduzione al Diritto canonico*, in « *Ius Ecclesiae* » 4 (1992) p. 681.

⁽⁵⁷⁾ Il fatto che nel nuovo Codice ci sia una maggior abbondanza di definizioni e di esortazioni si spiega in virtù della dimensione pastorale e pedagogica che il legislatore volle fosse anche presente. Non può invece venir considerata come manifestazione della dimensione teologica del Diritto canonico nel senso che abbiamo indicato in questo studio. Sulla questione cfr. W. AYMANS, *Codex Iuris Canonici. Erwägungen zu Geist und Gestalt des neuen Gesetzbuches der lateinischen Kirche*, in AA.VV., « *Ministerium iustitiae* », Essen 1985, p. 38.

la tendenza ad accentuare smisuratamente la differenza fra Diritto canonico e secolare fino all'estremo di « ridurre la sostanza del Diritto canonico alla coscienza dell'individuo e di concepirlo come mera direttrice del comportamento, portando così alla dissoluzione del suo carattere giuridico »⁽⁵⁸⁾.

Alla luce del pericolo reale rappresentato da tali tendenze, non solo per la canonistica, ma anche per la Chiesa stessa, risulta opportuno l'impegno con cui alcuni canonisti sottolineano il carattere ed il metodo propriamente giuridico di questa scienza. Tuttavia, come conclusione del nostro studio, possiamo affermare che la concezione della canonistica quale scienza intrinsecamente e fundamentalmente teologica (esposta in queste pagine nel solco della dottrina di Mörsdorf e della sua Scuola) non implica affatto una dissoluzione o svalutazione della specificità giuridica, o della forza vincolante del Diritto ecclesiale. Al contrario, proprio così queste due caratteristiche risultano adeguatamente fondate e illuminate. Solo una canonistica che sappia integrare nel giusto modo la sua dimensione teologica con quella giuridica sarà in grado di comprendere e di esporre il Diritto canonico nella sua natura intrinsecamente ecclesiale e nella sua formalità propriamente giuridica.

ARTURO CATTANEO

(58) IDEM, *Die Kirche im Codex*, in AA.VV., « Veritati Catholicae », Aschaffenburg 1985, p. 652: « Wenn aber die Substanz des Kirchenrechtes auf das Gewissen des einzelnen hin relativiert und als bloße Richtlinie für das Handeln verstanden wird, ist der Rechtscharakter des Kirchenrechtes aufgelöst ». L'autore indica nella nota in calce che si riferisce all'articolo di P. HUIZING, *Um eine neue Kirchenordnung*, in AA.VV., « Vom Kirchenrecht zur Kirchenordnung? », Einsiedeln, Zürich, Köln 1968, pp. 55-83.

